Numero registro generale 26775/2022 Numero sezionale 5276/2023 Numero di raccolta generale 2259/2024 Data pubblicazione 23/01/2024

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Presidente

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SEPARAZIONE DIVORZIO

Oggetto:

CLOTILDE PARISE Consigliere-Rel.

LAURA TRICOMI Consigliere

GIULIA IOFRIDA Consigliere

GUIDO MERCOLINO Consigliere

ha pronunciato la seguente

FRANCESCO A. GENOVESE

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26775/2022 R.G. proposto da:

rappresentata e difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 42/2022 depositato il 24/06/2022;


udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.




Numero di raccolta generale 2259/2024

Data pubblicazione 23/01/2024

FATTI DI CAUSA





4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente denuncia: *i)* con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 l. n.898/70 e 337 septies - 2697 - 2908 – 2909 cod. civ., in quanto erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto che i "fatti nuovi" proposti nel ricorso di controparte fossero la laurea ed l'età della figlia mentre già nel giudizio divorzile



si era dato atto che era imminente la laurea della stessa, ed inoltre Data pubblicazione 23/01/2024

quest'ultima stava frequentando il corso di preparazione all'esame di avvocato, sicché ella non aveva ancora completato il proprio progetto di vita e di studio; ii) con il secondo motivo la violazione degli artt. 115, 112 e 132 cod. proc. civ. e omesso esame su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di merito prove decisione sulle testimoniali espressamente rinnovate, sia in ordine alla coabitazione tra madre e figlia, sia in ordine alla disoccupazione della figlia, ed in particolare la Corte d'appello aveva genericamente motivato solo in ordine all'asserita inammissibilità delle prove testimoniale riguardanti la figlia, e non su quelle riguardanti la coabitazione, illogicamente desumendo la mancata coabitazione solo dal fatto che l'odierna ricorrente lavorava in provincia di ; deduce che la Corte d'appello, omettendo l'esame dei fatti oggetto delle richieste istruttorie formulate, aveva impedito il corretto svolgersi del contradditorio, con palese violazione dei principi costituzionali e della Carta europea dei diritti dell'uomo; iii) con il terzo motivo violazione e falsa applicazione degli articoli 9 l. n.898/70 e 337 sexies - 2697 - 2908 - 2909 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto sufficiente "per il sostenere che la fosse stata assunta dall'1° gennaio 2021 a tempo indeterminato dall'ASP di dirigente biologa", dove aveva prestato comunque attività lavorativa a tempo determinato ininterrottamente dal maggio 2017 al settembre 2020, mentre da tale affermazione non poteva desumersi che, per tale motivo, la stessa non abitava più la casa familiare; deduce che per sostenere la mancata coabitazione il a v rebbe dovuto quantomeno provare l'ipotetico luogo dove asseritamente sarebbe andata a vivere l'odierna ricorrente, non essendo per nulla consequenziale il lavorare a meno di 100 km da casa con il trasferirsi altrove e rimarca deduce che nulla era stato documentato al riquardo.



- 6. Rilevato, in via pregiudiziale, che il decreto della Corte d'appello Data pubblicazione 23/01/2024 di cui trattasi, poiché ha natura decisoria, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art.111 Cost., contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, i motivi di ricorso sono inammissibili per le altre ragioni che si vanno ad illustrare.
- 7. Riguardo al primo motivo, che riguarda il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con proporzionalmente crescente, in rapporto all'età beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il



mancato conseguimento di una autonoma collocazione la vorativa Data pubblicazione 23/01/2024 (cfr. da ultimo Cass. 2687 5/2023; Cass. 29264/2022).

La Corte d'appello si è attenuta ai suesposti principi, richiamati nel decreto impugnato, mentre la doglianza non solo non si confronta con il percorso argomentativo svolto in punto di diritto dalla Corte territoriale, ma soprattutto involge totalmente valutazioni meritali e sollecita impropriamente il riesame dei fatti.

8. Parimenti inammissibili sono i motivi secondo e terzo, sia perché generici e privi di reale confronto con la motivazione del decreto impugnato, sia perché tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali le censure sono in realtà dirette a sollecitare il riesame del merito.

In particolare, circa la mancata ammissione delle prove per testi, principalmente aventi ad oggetto l'asserita protratta coabitazione tra madre e figlia nella casa familiare, va osservato che la ricorrente aveva l'onere "di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove" (tra le tante Cass. 129/2020; Cass. 28889/2019; Cass. 16780/2019), mentre detto onere non risulta compiutamente adempiuto nella specie, risultando, anzi, la capitolazione priva di riferimento temporale. La Corte d'appello ha dato conto delle allegazioni del padre, secondo cui la "di rado fa ritorno di Sicilia) e che perciò, di fatto, nell'abitazione anzidetta (sita in madre e figlia non coabitano da tempo", e ha rilevato che tali circostanze non erano state specificamente contestate dalla né in primo grado, né in appello, essendosi ella limitata ad asserire apoditticamente essere "evidente" che coabitava con la figlia nella di Sicilia e che sarebbe inammissibile considerare casa di abbandono della convivenza madre-figlia qualche dovuta alla difficoltà di spostamento legata alla tem pora nea



pandemia. La Corte di merito ha aggiunto che "In buona sostanza la Data pubblicazione 23/01/2024 reclamante (resistente in primo grado) non ha affatto smentito con

reclamante (resistente in primo grado) non ha attatto smentito con argomentazioni precise e comprovate quanto allegato da controparte circa il fatto (più che verosimile avuto riguardo alla natura e alla tipologia dell'attività lavorativa documentata) che ella non abiti più stabilmente con la figlia nella casa già adibita a dimora familiare, essendo domiciliata e dimorante ad da diversi anni per dimostrate ragioni di lavoro e recandosi a di Sicilia solo di rado". Rispetto a questa argomentazione, inerente alla non contestazione, non si rinviene in ricorso specifica, compiuta e pertinente critica.

Inconferente è il richiamo alla violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., atteso che non è in alcun modo ravvisabile il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di cui trattasi e che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass.1229/2019).

Le medesime considerazioni valgono per la doglianza espressa con il terzo motivo, poiché tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, è in realtà prospettata una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata, con motivazione idonea, dalla Corte di merito.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve Data pubblicazione 23/01/2024 darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 29/11/2023.

Il Presidente FRANCESCO A. GENOVESE

